Num. 263

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

1862

...rino dalla Tipografia G. Favale e C., via Bertola, n. 21. — Provincie con mandati postali affrancati (Milano e Lombardia anche presso Brigola). Fuori Stato alle Direzioni Postali.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato. — Le associazioni hanno principio col 1° e col 16 di ogni mese. Inserzioni 25 cent. per linea o spazio di linea.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		Anno	Semestre	Trimestre
Per Torino	L.	40	21	11
» Provincie del Regno	»	48	25	12
» Svizzera	»	56	30	16
» Roma (franco ai confini)	»	50	26	14

TORINO, Giovedì 6 Novembre

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		Anno	Semestre	Trimestre
Stati Austriaci e Francia	L.	80	46	26
— detti Stati per il solo giornale senza i Rendiconti del Parlamento	»	58	30	16
Inghilterra, Belgio	»	120	70	56

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE ALLA SPECOLA DELLA REALE ACCADEMIA DI TORINO, ELEVATA METRI 275 SOPRA IL LIVELLO DEL MARE.

Data	Barometro a millimetri			Termomet. cent. unito al Barom.			Term. cent. esposto al Nord			Minim. della notte	Anemoscopio			Stato dell'atmosfera		
	m. o. 9	mezzodì	sera o. 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3		matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3
5 Novembre	738,68	739,10	739,18	+13,5	+21,5	+19,3	+12,8	+17,4	+15,8	+ 9,0	E.S.E.	N.N.E.	O.S.O.	Nuvolette	Nuvolette	Nuv. sparse

PARTE UFFICIALE

TORINO, 5 NOVEMBRE 1862

Relazione a S. M. fatta in udienza del 9 ottobre 1862.

Sire,

Nel riordinamento dei servizi pubblici, il Governo di V. M. si è attenuto al sistema del maggior discentramento compatibile coll'unità amministrativa e finanziaria del Regno. Perciò sono in ogni Provincia autorità che esercitano sopra larga sfera attribuzioni proprie e dirigono importanti rami di servizio.

Un tale sistema è conforme ai principii generalmente ricevuti, ed è richiesto dalle speciali condizioni del Regno. Ma perchè si abbiano maggiori guarentigie del regolare procedimento dell'amministrazione, è opportuno che nei principali centri d'affari i capi dei servizi finanziari siano sussidiati da uffizi consulenti dei quali possano richiedere il parere nelle materie dubbie, nella formazione dei contratti, e sempre che occorra l'applicazione delle massime del diritto pubblico o privato, o la cognizione della giurisprudenza e dell'uso del foro.

D'altra parte è necessario di provvedere alla difesa e al patrocinio dei giudizi che si agitano tra le amministrazioni finanziarie e i privati, sia dinanzi alle autorità giudiziarie civili, sia dinanzi ai giudici del contenzioso amministrativo, e tale incarico potrebbe affidarsi agli uffizi suddetti, ai quali sarebbe per tal modo commessa la tutela legale e la difesa giuridica degli interessi e dei diritti dell'Erario.

Esistono già presentemente nelle varie Provincie del Regno istituzioni più o meno tendenti a tale fine.

Nelle antiche Provincie vi ha presso la sede del Governo l'uffizio dell'avvocato patrimoniale, il quale è il consulente dell'amministrazione centrale negli affari legali, ed esercita per mezzo d'impiegati retribuiti con stipendio fisso il patrocinio e la difesa fiscale innanzi ai giudici civili ed amministrativi residenti in Torino.

Quanto ai giudizi innanzi ai tribunali sedenti nelle altre città, l'Erario è rappresentato da causidici ed avvocati patrocinanti designati con Decreto del Ministro delle Finanze, i quali corrispondono colle autorità finanziarie e coll'avvocato patrimoniale per le direzioni ed istruzioni di cui avessero bisogno.

Allorchè la sede della Corte di Cassazione degli antichi Stati Sardi fu trasferita a Milano, venne instituito anche in quella città un ufficio dell'avvocato patrimoniale per sostenere le cause fiscali dinanzi a quel Supremo Magistrato.

Un'istituzione poco differente dall'uffizio dell'avvocato patrimoniale in Torino è quella della Procura di finanza per la Lombardia sedente a Milano.

Essa pure è un uffizio composto di impiegati retribuiti a stipendio fisso ed attende alla difesa e al patrocinio dell'Erario innanzi ai tribunali di Milano, nonchè a dar consulti sopra materie legali alle autorità amministrative e finanziarie, dalle quali ne viene richiesta.

La Procura di finanza è incaricata di difendere e patrocinare l'Erario anche presso i tribunali residenti fuori di Milano, innanzi ai quali si fa rappresentare da impiegati finanziari o da avvocati del foro, secondo l'importanza dei litigi, e sempre sotto l'immediata sua direzione.

In Toscana la difesa delle cause e delle istanze fiscali è affidata ad un uffizio detto Avvocatura dei Regi Dipartimenti residente in Firenze, presso il quale sono procuratori stipendiati per rappresentare l'erario dinanzi a qualunque ordine di magistrati. Dei consulti legali era poi più specialmente incaricato il procuratore generale della Corte dei Conti ora abolita.

Per le Provincie ex-Pontificie il patrocinio delle cause erariali è commesso ad avvocati retribuiti a stipendio fisso, i quali, nelle Romagne hanno nome di difensori dell'erario, e ve ne ha uno presso ogni tribunale di circondario, non che presso la Corte d'Appello di Bologna. Nelle Marche e nell'Umbria poi essi chiamansi procuratori camerali o governativi e risiedono nelle principali città. Gli uni e gli altri hanno obbligo di dare i consulti legali di cui sono richiesti dalla pubblica amministrazione.

Nel Parmense sono consultori legali e patrocinatori delle cause finanziere, i quali oltre uno stipendio fisso, ricevono onorari speciali secondo che le cause siano vinte o perdute.

Nel Modenese, ove le cause d'interesse della finanza erano per massima parte sottratte alla giurisdizione dei tribunali e venivano risolute da un Consiglio di Revisione composto d'impiegati finanziari, non v'ha istituzione somigliante a quella accennata, e soltanto è in Reggio un avvocato retribuito a stipendio fisso siccome procuratore d'uffizi dell'Azienda demaniale in quella città.

Nelle Provincie Meridionali è in vigore la istituzione, di origine francese, delle Agenzie del Contenzioso.

Di queste ve n'ha una a Napoli e una a Palermo, composte d'impiegati retribuiti a stipendio fisso, ufficio delle quali è di dare consulti legali in ogni ramo di amministrazione, di rappresentare il Tesoro nei giudizi attivi e passivi direttamente in Napoli e in Palermo o col mezzo dei Ricevitori Generali nelle altre Provincie, e finalmente di dirigere la difesa nei giudizi che interessano l'amministrazione. Innanzi ai tribunali anche di Napoli e di Palermo l'Erario è difeso sempre da avvocati del foro, dei quali v'ha un albo per ogni Provincia. Essi trattano le cause sotto la direzione dell'Agente del Contenzioso, al quale spetta di determinare la loro ricompensa e di liquidare il rimborso delle spese sostenute.

Da queste cose si scorge come i sistemi ora vigenti in Italia sono diversi tra loro e per l'ordinamento degli uffizi, e per metodo di retribuzione, e finalmente per il modo come è rappresentato l'Erario nelle cause finanziere.

Ora che è compiuta l'unificazione del Tesoro e della Contabilità per l'esercizio di un bilancio unico per tutto il Regno, e mentre, dopo quel primo passo, si procede ad un lavoro di riordinamento uniforme dei vari servizi finanziari, è evidente l'opportunità di stabilire un sistema uniforme eziandio per la tutela degli interessi giuridici delle Finanze, affinchè gli uffizi direttivi del servizio finanziario ordinati sopra le stesse basi in tutto il Regno, siano anche in modo uniforme sussidiati da uffizi consultivi e di patrocinio legale, non senza procurare nello stesso tempo di ridurre la spesa complessiva di simili uffizi ad una somma minore di quella che secondo i metodi difformi oggi esistenti è inscritta nel bilancio.

Ammessa quindi la necessità e la opportunità di un riordinamento di questo ramo di servizio, rimane a stabilire le basi sulle quali si abbia da effettuare.

Io mi son proposto il quesito, se sia più conveniente istituire nella città ove ha sede il Governo un solo uffizio centrale, da cui dipendano uffici secondari in alcune delle Provincie ove se n'ha maggiormente bisogno, ovvero convenga meglio stabilire uffizi separati in alcune città di maggiore importanza. Ma ho dovuto convincermi che un ufficio centrale poco gioverebbe alla uniformità direttiva, e potrebbe nuocere alla speditezza del procedimento dell'amministrazione.

Infatti, non essendo ancora unificata la legislazione del Regno, le forme, il rito dei giudizi, e le leggi da applicare sono differenti nelle varie Provincie. D'altra parte dovendo gli uffizi da istituirsi stare a lato delle amministrazioni di cui tutelano gli interessi, e dipendendo queste dall'Amministrazione Centrale, si avrà sempre modo di conservare, là dove è possibile e necessario, l'uniformità delle norme direttive.

Oltre a ciò un uffizio centrale con uffizi provinciali dipendenti importerebbe un ordinamento burocratico che non è compatibile coll'indole speciale di una istituzione legale, e destinata unicamente a rischiarare i dubbi che s'incontrano nelle materie contenziose ed a provvedere alla tutela degli interessi giuridici dell'Erario.

Mi è sembrato quindi doversi preferire la istituzione di uffizi fra di loro separati, i quali avrebbero nome di uffizi del Contenzioso Finanziario, e risiederebbero a Torino, a Milano, a Bologna, a Firenze, a Napoli ed a Palermo. Per conservare però all'uffizio posto presso la sede del Governo quell'autorità che si addice al Consulente dell'Amministrazione Centrale, al capo di esso può conferirsi il titolo di Direttore Generale, dando il nome di Direttore ai capi degli altri uffizi. La denominazione poi, la qualità e il grado degli impiegati sono uniformi in tutti gli uffizi, e solo il numero di essi e l'ammontare dei loro stipendi sono maggiori o minori secondo l'importanza relativa degli uffizi.

Quanto alle attribuzioni, conviene conciliare la maggiore possibile uniformità di sistema coi riguardi dovuti alle istituzioni e consuetudini locali. Perciò, rispetto alla parte consultiva, tutti indistintamente gli uffizi dovranno dare pareri alle amministrazioni finanziarie, nelle materie legali, nei contratti, nelle transazioni, nei giudizi da promuovere o da abbandonare, e semprechè trattisi di contenzioso di ogni maniera, ossia di collisione fra interessi pubblici e privati che sorga nell'esercizio dell'azione amministrativa.

Ma rispetto alla difesa dell'Erario nei giudizi, parve a me conveniente di conservare in Napoli ed in Sicilia l'albo degli avvocati da destinarsi secondo l'importanza delle liti, e di stabilire che in Torino, in Firenze in Milano ed in Bologna la difesa fiscale affidata ad impiegati governativi nelle cause innanzi a Magistrati sedenti in quelle città, possa, soltanto in via eccezionale, ed in caso di necessità, affidarsi ad avvocati estranei all'amministrazione.

Tutti gli uffizi dovranno poi vigilare il procedimento della difesa dei giudizi nei quali non intervengono direttamente, comunicare agli avvocati o procuratori le necessarie norme ed istruzioni, e chieder conto dello stato delle cause, e del modo come la difesa sia sostenuta e condotta.

Finalmente, per ciò che concerne la composizione degli uffizi da istituirsi, è sembrato che possa essere tale, che, mentre corrisponda ai bisogni del servizio, arrechi un risparmio nella spesa che attualmente si sostiene dall'Erario.

Mi do quindi l'onore di sottoporre all'approvazione della M. V. il seguente disegno di Decreto.

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. È instituito un Uffizio del Contenzioso finanziario in Torino, in Milano, in Bologna, in Firenze, in Napoli e in Palermo.

I ruoli e la distribuzione del personale addetto ai predetti Uffizi sono stabiliti secondo le tabelle A e B unite al presente Decreto, viste d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze.

Art. 2. L'Ufficio del Contenzioso in Torino eserciterà le sue incumbenze per le antiche Provincie del Regno; quello di Milano per le Provincie Lombarde e Parmensi; quello di Bologna per l'Emilia e per le Marche; quello di Firenze per le Provincie Toscane e per l'Umbria; quello di Napoli per le Provincie Napolitane; quello di Palermo per le Provincie Siciliane.

Art. 3. Gli Uffici del Contenzioso finanziario dipendono direttamente dal Ministero delle Finanze.

Il Direttore dell'Ufficio del Contenzioso nella città ove ha sede il Governo assumerà il titolo di Direttore Generale.

Art. 4. Gli Uffici del Contenzioso finanziario sono incaricati:

I. Di dare alle varie Amministrazioni finanziarie le consultazioni delle quali fossero richiesti;

II. Di dare il loro parere in tutti i casi in cui si tratti di promuovere o abbandonare giudizi, di produrre gravami, di provvedere alla tutela legale dei diritti dell'Erario, di fare transazioni o contratti, di assicurare o sostenere in via contrattuale o giuridica gli interessi o le ragioni dello Stato;

III. Di sostenere direttamente o per mezzo di avvocati e di procuratori legali il procedimento nei giudizi attivi e passivi che interessano il pubblico Erario;

IV. Di dirigere e vigilare il procedimento dei giudizi attivi e passivi che vengono sostenuti da avvocati, da patrocinatori, da procuratori o da funzionari pubblici nell'interesse dello Stato, e di dar loro le norme e le istruzioni che saranno necessarie;

V. Di invigilare affinchè siano rettamente applicate le leggi di finanza, riferendone in caso contrario al Ministero.

Art. 5. I Capi degli Uffizi del Contenzioso potranno proporre al Ministero che sieno destinati avvocati, patrocinatori, avvocati patrocinanti, causidici o procuratori per la difesa del Tesoro e delle altre Amministrazioni innanzi a qualunque ordine di Magistrati.

A questo effetto vi sarà presso ciascun Uffizio un albo approvato dal Ministero delle Finanze, nel quale saranno indicati gli avvocati, i patrocinatori, i causidici o procuratori da prescegliersi per la difesa dell'Erario pubblico.

Le ricompense, le indennità e il rimborso delle spese giudiziali dovute per legge agl'incaricati della difesa del Tesoro saranno liquidate dagli Uffizi del Contenzioso e pagate secondo le norme generali.

Art. 6. I difensori finanziari saranno in corrispondenza cogli Uffizi del Contenzioso per tutto ciò che concerne il procedimento della difesa giudiziale, e le norme e le istruzioni che possono occorrere.

APPENDICE

VARIETA' SCIENTIFICHE

L'olio minerale — Conosciuto e usato dai tempi di Erodoto — Sorgenti di esso a Zante e nell'Impero Birmano — Nuova scoperta di esso nell'America del Nord — Abbondanza straordinaria — Studi di quell'olio di Pelouze e Cahours — Risultati per la scienza e per l'industria — Ospedali militari — Opuscolo del signor Larrey in proposito.

Gli è da qualche tempo che anche presso di noi l'olio minerale cerca introdursi nel commercio e nell'economia domestica. E in vero di molti vantaggi in favore dell'industria è suscettibile quest'olio minerale.

Non crediate già che sia stato il nostro tempo a scoprire tal novità. È una novità vecchia come il mondo, almeno come il mondo quando è stato finito e posto nelle condizioni dell'attuale equilibrio delle sue forze. La nafta e il petrolio furono conosciuti dall'antichità più rimota; e fin dai tempi di Erodoto gli abitatori dell'isola di Zante raccoglievano accuratamente e sapevano utilizzare il liquido infiammabile, il quale ancora oggidì scaturisce alle radici delle montagne vulcaniche della loro isola, al qual liquido la sua derivazione appunto fece applicare il nome di olio di pietra (*petroleum*).

Più tardi delle sorgenti di olio minerale di diverso genere si trovarono qua e colà in diverse contrade, e tal prodotto divenne soggetto di un abbastanza importante commercio. La Persia ne conservò il monopolio per lungo tempo, e le celebri scaturigini di siffatta sostanza sulle rive del mar Caspio originarono molte fantastiche leggende. Colà i trasudamenti d'olio minerale abbondano, ed in alcune località, accesi da una causa accidentale e sconosciuta, ardendo da secoli, sono pei settatori di Zoroastro una delle più *luminose* manifestazioni della potenza divina. Il genio commerciale dell'Inghilterra, in questi ultimi tempi, seppe scoprire e sfruttare delle nuove sorgenti d'olii minerali. Nelle Indie, l'impero Birmano ne possiede parecchie, e da qualche tempo il commercio ne consuma delle quantità relativamente considerevoli. In quel paese, si può dire che il suolo è compiutamente impregnato di petrolio, e basta lo scavarvi un pozzo di qualche metro di profondità, per che l'olio, filtrando traverso le pareti di esso, non tardi a riempirlo.

Codesto fatto è venuto ad infirmare l'ipotesi adottata circa le origini di cotesta sostanza, come di tutti i bitumi, che cioè la loro produzione si dovesse riferire alle decomposizioni lente e sotterranee dei vegetali che compongono i carboni fossili. Varlet fu il primo a combattere questa ipotesi, appoggiandosi ai calcoli seguenti: Le scaturigini dell'isola di Zante danno da sè sole un prodotto annuo di 200 quintali di petrolio. Come abbiamo dianzi accennato, fin dai tempi d'Erodoto erano già utilizzate; da quell'epoca fino ai nostri giorni sono trascorsi niente meno che 2,300 anni. (Erodoto nacque l'anno quarto della 73.a Olimpiade, 484 anni prima dell'èra volgare). Se si calcola quindi quanto d'olio venne prodotto d'allora in poi, prendendo per base il prodotto medio di 200 quintali all'anno, il prodotto totale sarebbe di 2300 × 200, ossia di 460,000 quintali; ora dalle ripetute sperienze di Reichenbach risulta che un quintale di carbon fossile non dà che 1/800 del suo peso d'olio; dunque a produrre quel totale sarebbero stati necessari 368,000,000 di quintali di carbon fossile. Aggiungasi che le sorgenti di cui si tratta dovevano esistere chi sa quanto tempo prima di Erodoto: che finora non sembrano vicine ad essere esaurite che la quantità di petrolio raccolta è probabilmente: minore d'assai di quella che è prodotta; e si vedrà che tutte le miniere di carbon fossile dell'Inghilterra, paese il più ricco di tal combustibile, non avrebbero potuto nella loro lenta distillazione alimentare le sole sorgenti di Zante.

Ora la produzione di petrolio che ha luogo nel paese dei Birmani è poco su poco giù 400 volte maggiore di quella dell'isola di Zante, ed annualmente gli è la bagattella di 200 milioni di chilogrammi di petrolio che colà si raccolgono. Fate voi il vostro calcolo sulle basi premesse qual massa di carbon fossile si dovrebbe avere per ottenerne un tal prodotto!

Ma questo gli è nulla ancora. Un nuovo fenomeno, verificatosi ultimamente in certi distretti dell'America, è venuto ad aumentare in gigantesche proporzioni la produzione dell'olio minerale. Nella Pensilvania, e nel Canadà specialmente, non si trovano più solamente delle scaturigini che lasciano scolare con più o meno abbondanza il petrolio, ma si hanno dei pozzi artesiani che fanno spicciare al di sopra del suolo da cinque a sei mila ettolitri di siffatto olio ad ogni 24 ore!

In presenza di questi fatti se voi ci domanderete quale sia la nostra opinione sulle origini di tal prodotto, vi confesseremo schietto che non sappiamo come rispondervi. Alcuni pretesero che concorressero alla formazione di questa sostanza, oltre i vegetali, anche i cadaveri degli animali inabissati durante i cataclismi del globo; altri vollero che vi abbia parte l'opera delle azioni vulcaniche. Forse hanno un poco di ragione tutti. Checchè ne sia, certo è che debbono aversi nel centro della terra degli immensi serbatoi di tal sostanza, dai quali, posto in comunicazione colla superficie del suolo, viene una si

Art. 7. Gli Uffizi del Contenzioso corrispondono con tutte le Amministrazioni pubbliche, e per l'esercizio delle loro attribuzioni possono richiedere a qualunque Autorità amministrativa gli schiarimenti, le notizie e i documenti di cui avessero bisogno.

Art. 8. L'impiego presso un Uffizio del Contenzioso finanziario è incompatibile coll'esercizio di qualunque professione.

Art. 9. Ad eccezione dei Direttori, tutti gli altri impiegati degli Uffizi del Contenzioso finanziario formano uno stato complessivo di personale, in modo che gli impiegati di ciascuna categoria, a qualunque Uffizio siano addetti, concorrono nelle promozioni ai posti vacanti della stessa categoria in qualunque altro Uffizio.

Art. 10. Nessuno potrà essere nominato Direttore o Sostituto Direttore presso un Uffizio del Contenzioso se non sia abilitato secondo le leggi vigenti all'esercizio dell'avvocatura.

I Direttori e i Sostituti potranno concorrere ai posti di magistratura, purchè abbiano i requisiti stabiliti dalla legge.

Art. 11. Presso ciascun Uffizio del Contenzioso potranno essere ammessi Uditori gratuiti in un numero non maggiore di sei per ogni Uffizio.

Per essere ammesso ad Uditore, il richiedente dovrà far constare di aver riportata la laurea in legge, e di avere gli altri requisiti per essere ammesso o Volontario presso una Direzione demaniale.

Dopo due anni di pratica presso un Uffizio del Contenzioso, l'Uditore potrà chiedere di essere ammesso ad un esame sulla scienza e pratica legale, e sulla legislazione e amministrazione finanziaria del Regno. L'Uditore che abbia sostenuto con buon esito questo esame può aspirare alla carriera superiore presso ogni Uffizio del Contenzioso.

Art. 12. Gli Uffizi del Contenzioso finanziario saranno posti in attività col primo gennaio 1863, e da quest'epoca cesseranno gli Uffizi dell'Avvocato Patrimoniale di Torino e di Milano; la Procura di Finanza di Milano, gli Uffizi dell'Avvocatura Regia e Riformazioni e dei Consultori di Toscana; i Procuratori Governativi dell'Emilia; i Procuratori Erariali nelle Marche; le Agenzie del Contenzioso di Napoli e Sicilia.

Art. 13. Saranno adempiute dagli Uffizi del Contenzioso quelle altre incumbenze degli Uffizi disciolti, le quali derivano da leggi o da regolamenti non abrogati, o non sono contrarie alle disposizioni contenute nel presente Decreto.

Art. 14. Presso gli Uffizi del Contenzioso in Napoli e in Palermo sarà mantenuto l'albo degli avvocati e patrocinatori finanzieri anche per la difesa delle cause innanzi ai Tribunali e Magistrati sedenti nelle città di Napoli e di Palermo.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì [illegible] ottobre 1862.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

Il N. 915 *della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il Decreto sopra riferito.*

RUOLO ORGANICO — A

degli Uffizi del Contenzioso finanziario.

Numero dei posti	Qualifica dell'impiego	Stipendio per ciascuna classe	Importo degli stipendi portato dal numero dei posti
1	Direttore Generale del Contenzioso finanziario a	L. 8000	8000
2	Direttori di prima classe	» 6000	12000
3	Direttori di seconda classe	» 5000	15000
1	Sostituto di prima classe	» 6000	6000
2	Sostituti di seconda classe	» 5000	10000
2	Id. di terza classe	» 4000	8000
4	Id. di quarta classe	» 3500	14000
5	Id. di quinta classe	» 3000	15000
5	Id. di sesta classe	» 2500	12500
1	Causidico	» 4000	4000
1	Id.	» 3000	3000
2	Causidici	» 2500	5000
1	Sostituto causidico	» 2000	2000
1	Id.	» 1800	1800
2	Id.	» 1500	3000
1	Id.	» 1200	1200
4	Applicati	» 2200	8800
5	Id.	» 1800	9000
6	Id.	» 1500	9000
8	Id.	» 1200	9600
9	Uditori	» 800	7200
3	Uscieri	» 1000	3000
3	Id.	» 900	2700
5	Id.	» 800	4000
	Spese d'uffizio	. . . .	7200

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA.

DISTRIBUZIONE — B

del personale degli Uffizi del Contenzioso finanziario.

Torino

1 Direttore generale, 4 Sostituti, 1 Causidico, 2 Sostituti Causidici, 5 Applicati, 2 Uditori, 2 Uscieri — Spese d'Uffizio L. 2,000.

Milano

1 Direttore, 4 Sostituti, 1 Causidico, 1 Sostituto Causidico, 4 Applicati, 2 Uditori, 2 Uscieri — Spese d'uffizio L. 1,300.

Bologna

1 Direttore, 3 Sostituti, 1 Causidico, 1 Sostituto Causidico, 3 Applicati, 1 Uditore, 2 Uscieri — Spese d'uffizio L. 900.

Firenze

1 Direttore, 3 Sostituti, 1 Causidico, 1 Sostituto Causidico, 2 Applicati, 1 Uditore, 2 Uscieri — Spese di uffizio L. 1,000.

Napoli

1 Direttore, 4 Sostituti, 6 Applicati, 2 Uditori, 2 Uscieri — Spese d'uffizio L. 1,000.

Palermo

1 Direttore, 2 Sostituti, 3 Applicati, 1 Uditore, 1 Usciere — Spese d'uffizio L. 800.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA.

Relazione a S. M. fatta in udienza del 23 *ottobre* 1862.

Sire,

I diritti che si esigono pel transitare delle merci sul territorio di uno Stato intermedio sono un avanzo di que'vieti pregiudizi che reputavano l'altrui prosperità dannosa alla propria; e con siffatti balzelli tendevano ad impedire o rendere difficile lo scambio delle merci tra i varii Stati.

Oggi riconosciuta praticamente erronea quella opinione, torna assurdo il conservare que'diritti che quasi tutti gli Stati o assai mitigarono o espressamente abolirono, come fecesi tra la Francia e l'Inghilterra, il Belgio e la Prussia cogli ultimi trattati di commercio.

E per fermo le operazioni di transito agevolando i commerci col mezzo delle vie ferrate, dei fiumi e dei porti arrecano vantaggio così agli Stati fra i quali le merci sono scambiate, come a quelli che per compiere tale scambio consentono il territorio.

La nostra politica commerciale informata ai vasti principii della libera mercatura tolse i diritti di transito ad ogni merce, e solamente li ha conservati pei tabacchi, i sali, i tarocchi e le carte da giuoco.

Coll'articolo 44 delle *Disposizioni preliminari* della tariffa doganale del 1859 que' generi sono assoggettati ai seguenti diritti pel loro transito:

Tabacco in foglia per ogni cento chilogr.	L. 0, 50
Id. fabbricato Id.	» 50, 00
Tarocchi ed altre carte da giuoco per ogni mazzo di carte	» 0, 05
Id. di tarocchi	» 0, 10
Sali per ogni cento chilogrammi	» 0, 30

È evidente che tali diritti furono conservati per diminuire i pericoli del contrabbando di quelle merci che o sono di privativa dello Stato, o vanno sottoposte ad un alto diritto di bollo; poichè la grande differenza fra il loro prezzo effettivo di produzione e quello di vendita poteva forse essere d'incentivo a profittare del transito per aver modo di spargerle con frode nello Stato.

Ma la conseguenza immediata di quella misura fu di annientare quasi per intiero una tal brama di commercio, come ne fa prova l'introito per transiti venuto alle finanze nel 1861, e che fu appena di L. 9131.

Non parlando delle carte da giuoco e dei tarocchi, di cui è quasi nullo il commercio, è da osservarsi che le fabbriche di tabacchi della Svizzera e della Germania meridionale per le copiose spedizioni delle loro manifatture che mandano nell'America, nel Levante e nell'Inghilterra, a fine di fuggire il grave diritto di L. 50 il quintale, si valgono del porto di Marsiglia, dove nulla si paga, o del porto di Trieste dove il diritto è di sole L. 1, 31 il quintale, esponendosi piuttosto in tal modo a maggiori spese di trasporto.

Ora abolendo noi il diritto di transito, egli è certo che quelle fabbriche si varranno più comodamente dei nostri porti e delle nostre vie ferrate; e la finanza assai più guadagnerà indirettamente pei diritti di trasporto, che non perda al presente rinunciando ai diritti di transito. Ma se l'abolizione di questi è consigliata dall' interesse immediato del commercio e della finanza rimane però sempre a considerarsi se con l'agevolare il transito, specialmente dei tabacchi, se ne agevoli eziandio il contrabbando, unico fine per cui furono conservati quei balzelli ancorchè potessero parere una contraddizione con la libertà della nostra tariffa.

Dopo mature considerazioni ho potuto convincermi che tale pericolo non può sussistere, sempre che gli agenti doganali adempiano al debito loro.

La legge del 13 luglio 1862 sulle privative dei sali e tabacchi e il relativo Regolamento che sarà fra poco sottoposto all'approvazione della M. V. determinano le norme più caute e rigorose pel transito dei tabacchi, e le quali ci garantiscono a sufficienza contro le frodi.

Un' altra considerazione speciale mi persuade della opportunità della proposta abolizione. Dalle manifatture di tabacchi del Canton Ticino si fa un esteso contrabbando nelle Provincie dell'Italia superiore. Se faciliteremo l'uscita all' estero di quei tabacchi tanto minore alimento rimarrà al commercio clandestino; e per tale generoso provvedimento che favorisce la Confederazione Elvetica ho ferma fiducia che quell' illuminato governo ci manifesterà la sua riconoscenza coll'adoperarsi affinchè da' suoi liberi cittadini non si attenti alla integrità delle nostre gabelle.

Quanto al transito dei sali, che già possiamo dire nullo, esso non potrà mai pigliare maggior sviluppo non bisognando agli Stati limitrofi di far passare quella derrata sul nostro territorio.

Tutto adunque consiglia l' abolizione dei diritti di transito, mercè la quale sarà dimostrato anco una volta come la finanza del Regno d'Italia procuri di svincolare il commercio cogli Stati vicini da ogni impedimento che non sia strettamente domandato dalla necessità di garantire i proprii interessi.

Laonde con sicuro convincimento io ho l' onore di sottomettere alla M. V., perchè lo fregi dell' augusta sua firma, l' unito disegno di Decreto, il quale cancella una delle ultime reliquie del sistema proibitivo; e porto ferma fede che il Parlamento nazionale a cui sarà presentato per convertirsi in legge dello Stato, mosso da quella larghezza di vedute che tante volte ha proclamata, v' impartirà senza esitanza la sua approvazione.

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono aboliti i dazi di transito stabiliti dall'art. 44 delle disposizioni preliminari alla Tariffa Generale delle Dogane dello Stato.

Ordiniamo che il presente Decreto, il quale sarà portato al Parlamento per essere convertito in legge, sia munito del Sigillo dello Stato, ed inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 23 ottobre 1862.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

Il N. 920 *della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il Decreto sopra riferito.*

Il N. 926 *della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro Decreto 26 giugno p. p., col quale è concessa piena amnistia a tutti i renitenti alla leva operatasi nell' Isola di Sicilia sulle classi 1840 e 1841, i quali si fossero presentati volontariamente entro il 10 agosto successivo od arrestati prima della pubblicazione di esso;

Visto il Decreto 10 ottobre p. p., con cui il Nostro Commissario straordinario nelle Provincie Siciliane, in considerazione che gli ultimi avvenimenti compiutisi in Sicilia potevano avere impedito ad alcuni renitenti di mandare ad effetto le loro intenzioni entro il termine prescritto, prorogò il detto termine a tutto il 10 allora prossimo novembre;

Considerando che onde quel provvedimento sorta pieno effetto, è conveniente un più largo termine;

Sulla proposizione del Presidente del Consiglio, incaricato interinalmente di reggere il Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti e del Ministro della Guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine stabilito col Nostro Decreto 26 giugno 1862, n. 667, e prorogato coll'infrainserto Decreto 10 ottobre p. p. del Nostro Commissario straordinario nelle Provincie Siciliane, è ulteriormente protratto a tutto il corrente mese di novembre.

Godranno anche dell' indulto i renitenti arrestati prima della pubblicazione dell'attuale Decreto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. a Torino, addì 2 novembre 1862.

VITTORIO EMANUELE.

U. RATTAZZI.
A. PETITTI.

IL REGIO COMMISSARIO STRAORDINARIO
NELLE PROVINCIE SICILIANE

In virtù degli ampi poteri conferitigli con R. Decreto 14 settembre 1862 a norma del precedente in data 17 agosto stesso anno;

Ed in nome di S. M. il Re

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Decreta:

Articolo unico.

Le disposizioni del R. Decreto 26 giugno 1862 in favore dei renitenti alla leva operatasi in Sicilia sulle classi 1840-41 saranno applicate a coloro tra detti renitenti i quali si fossero presentati volontariamente dopo il 10 agosto p. p. o si presenteranno ai Prefetti e Sotto-Prefetti od ai Comandanti militari entro tutto il 10 del prossimo mese di novembre.

Le Autorità predette sono incaricate dell'esecuzione del presente Decreto, quale mandiamo pubblicare ed a chiunque spetti di osservare e far osservare.

Dato in Palermo, il 19 ottobre 1862.

A. DI MONALE.

PARTE NON UFFICIALE

ITALIA

INTERNO — TORINO, 5 *Novembre* 1862

MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Nell'interesse pubblico si notifica che a norma dell'art. 15 delle RR. Patenti del 28 febbraio 1826 e della Convenzione internazionale conchiusa tra l'Italia e la Francia il 29 giugno 1862 e approvata col R. Decreto del 18 settembre successivo n. 836, gli autori di opere letterarie e artistiche ove intendano valersi dei diritti a loro favore garantiti sono chiamati a fare *prima della pubblicazione* il deposito di un esemplare della loro opera all' ufficio della Proprietà letteraria esistente in questo Ministero coll'adempimento delle formalità richieste dalla Convenzione suddetta.

S'invitano i signori Direttori degli altri periodici a riprodurre il presente avviso.

CARABINIERI REALI — COMITATO.

Avviso.

Il Comitato de' Carabinieri Reali rende avvertiti i signori Sindaci e tutti i Funzionari incaricati delle operazioni della Leva in corso e di quelle avvenire che, ove occorressero loro dichiarazioni d'esistenza ai ruoli od altre indicazioni matricolari relative ai militari di questo Corpo, dovranno rivolgersi ai rispettivi Comandanti di Legione e non al Comitato suddetto, dal quale non si potrebbe dar passo alle loro domande.

Torino, 4 novembre 1862.

Il Luogotenente Gen. Presidente del Comitato
LOVERA.

abbondante produzione; e noi abbiamo forse da salutare in codesto un fatto provvidenziale, che indica alla scienza una sorgente di materie calorifiche ed illuminatrici, destinate probabilmente a scambiare e sostituirsi alla consumazione ormai troppo costosa dell'*houille*.

Questo nuovo irrompere nel mercato in tanta abbondanza di siffatta produzione, ha modificato compiutamente le condizioni dello spaccio di essa. Prima d'ora, non ostante l'abbondanza delle sorgenti di Zante e dell'Impero Birmano, la nafta, il petrolio, in una parola i diversi olii minerali, perchè tutti questi olii non sono mica assolutamente identici, non erano di più che un oggetto di consumazione secondaria; adesso la quantità così considerevole messa in commercio dall'America, ingombrando prima gli americani, e poi anche i mercati europei, ha fatto andar innanzi d'assai la produzione alla consumazione, e quindi nuovi fenomeni economici hanno da aspettarsene.

Ma un fatto così notevole non è solo l'industria che interessa, bensì ancora la scienza. Era necessario, e tanto per questa quanto per quella, lo esaminare la natura di quegli olii e delle composizioni ch'essi possono fornire. I chimici rivolsero a questo punto i loro studii, e primi i signori Pelouze e Cahours. In una prima memoria su questo argomento, ch'essi pubblicarono non è molto, si è solo studiata la parte più leggiera di questi olii; ma questo studio ha ottenuto per effetto di riempire una delle lacune della chimica organica. In questi olii i signori Pelouze e Cahours hanno scoperto in abbondanza un composto di carbonio e d'idrogeno, capace di generare una certa quantità di corpi, e specialmente un alcool, di cui l'esistenza era stata prevista a priori, d'una maniera necessaria dalla scienza, ma non era una cosa stata dimostrata sperimentalmente.

Una volta si designava sotto il nome d'alcool esclusivamente il prodotto della distillazione del vino; ma di poi, essendosi trovato fra i prodotti che dà la distillazione secca del legno, e fra i sedimenti dell'acquavita di patate, due nuovi composti che offrivano tale analogia collo spirito di vino da non potersi ad altro assimilare che a quest'esso, il nome di alcool divenne quello d'un genere che comprendeva tre sostanze analoghe: lo spirito di vino, lo spirito di legno e l'olio di patate. Più tardi l'amico e collaboratore di Laurent, Gerhardt, il quale partendo dalla base che nella natura i corpi non sono soliati, lontani l'uno dall'altro, ma hanno tutti affinenza per mezzo di altri corpi intermedii, cercava sempre di classificarli tutti metodicamente secondo i loro rapporti naturali; Gerhardt, paragonò questi tre alcooli in riguardo alla loro composizione chimica, e li considerò come tre gradini inegualmente distanti d'una scala, su della quale altri corpi del medesimo genere, altri alcooli, sconosciuti ancora, ma di una esistenza necessaria, dovevano col tempo venir a prender rango e ad ordinarsi a distanze eguali gli uni dagli altri. Secondo lui, tutti questi alcooli avevano a dirsi *omologhi*, e la loro chimica composizione non doveva differire l'una dall'altra, a qualunque fra loro si riguardasse, che per una quantità costante di carbonio e d'idrogeno moltiplicata per 1, 2, 3, 4., ecc., secondo che la distanza dall'uno all'altro dei due alcooli considerati fosse 1, 2, 3, 4 volte maggiore. Questa teoria incontrò da principio un grave ostacolo in ciò che una grande quantità di gradi mancava alla scala; ma i chimici, messisi arditamente sulle poste del Gerhardt, li vennero scoprendo successivamente. Gli è uno di questi gradi che aggiunsero i signori Pelouze e Cahours alla scala, la quale così trovasi oramai quasi compiuta. Questo corpo era già stato travisto da un altro chimico, il signor Faget, negli avanzaticci dell'acquavita tratta dal fondigliuolo del caffè; ora siffatto nuovo composto che, per chiamarlo col suo nome, è l'alcool *caproilico*, si trae il più nettamente possibile dall'idrogeno carbonato principale che si contiene nella parte leggera dell'olio minerale esaminata dai signori Pelouze e Cahours, e la chimica avrà d'or innanzi nei petrolii un mezzo di procurarsene colla maggiore abbondanza.

Le recenti ricerche adunque dei due prelodati chimici sopra l'olio minerale dell'America del Nord hanno incontestabilmente un grande interesse scientifico; ma gli è altresì sotto il riguardo pratico dell'utilità che se ne può trarre da quella ora così abbondosa sostanza, in vista della questione industriale, che le medesime avranno degl'importantissimi risultati.

Abbiamo già accennato come la scienza, da questi nuovi prodotti posti e offerti ora dalla natura in servizio dell'uomo, possa trarre non solo luce, ma calore in un tempo in cui la questione del combustibile si fa più seria che mai. Si consideri soltanto che quest'olio può colla maggior facilità trasformarsi in un gaz leggero, combustibile quant'altro mai, capace di diffondere calorico a sommo grado; si consideri che il medesimo olio possiede verso i corpi grassi, le resine, il caotciù la medesima facoltà dissolvente che ha l'etere; che esso contiene molto di quella *benzina* che serve di base alla fabbricazione delle materie coloranti rosse, violette o azzurre, e molto pure di quella *paraffina* di cui si forma oggidì candele sì belle e trasparenti, sostanza che ora si estrae con molto costo dal *coke*, e si vedrà come, oltre all'uso diretto di esso olio, possa il medesimo diventar utile. Si aggiunga ancora e soprattutto che il prezzo di vendita di questo prodotto sui mercati americani non va oltre a 70 centesimi il gallone, che corrisponde a circa 17 centesimi il litro, e non si può a meno di conchiudere che in questa nuova produzione sta una considerevole risorsa industriale per l'avvenire.

Il signor Larrey, valente medico francese, ha

FRANCIA

Leggesi nel *Moniteur Universel*:

Corrispondenze ricevute da Longwood (isola di Santa Elena) in data del 5 e 21 settembre contengono la narrazione di un pellegrinaggio fatto alla tomba di Napoleone I dagli ufficiali e da una deputazione dell'equipaggio della fregata *La Forte*, che rientrava in Francia dopo di aver preso parte alla spedizione della Cina. Il comandante Gauthier de Rougemont, guardiano conservatore della tomba e dell'abitazione di Longwood, essendosi recato alla Valle del Sepolcro, vi ricevette questa deputazione composta di 100 sottouffiziali e marinai, con alla loro testa il capitano di vascello Bourgeois, comandante della *Forte*. Giunta in faccia alla Valle Napoleone, questa colonna si schierò in battaglia, e fra il più profondo silenzio il comandante Bourgeois ricordò in poche ma sentite parole le grandi e tragiche memorie di quei luoghi.

Il comandante de Rougemont pronunziò alla sua volta un'animatissima allocuzione, la quale fu accolta con entusiasmo fra le grida di *Viva l'Imperatore!*

Poscia si diede al sotto-guardiano il permesso di raccogliere nel recinto della tomba alcuni fiori, i quali furono distribuiti agli uffiziali e marinai della *Forte*, e dei quali essi formarono immediatamente una grande corona. Essi esportarono altresì parecchie bottiglie riempite alla fonte a cui l'illustre prigioniero aveva per abitudine levarsi la sete durante le sue passeggiate.

Quei bravi marinai, dei quali parecchi son figli di veterani delle grandi armate del primo Impero, eran felici di recare queste gradite memorie alle loro famiglie.

Una piastra di rame con sopravi queste parole: *Spedizione di Cina* 1860, 1862; *L'equipaggio della* FORTE *alla memoria dell'Imperatore Napoleone I*: fu appesa per memoria di questa visita alla pietra che forma la base del cancello che attornia il sepolcro.

Lo stesso giorno il comandante Bourgeois e i principali uffiziali del suo legno furono invitati a pranzo dal vice-console di Francia alla sua campagna di Briars, primo soggiorno dell'Imperatore Napoleone, quando sbarcò a Sant'Elena. Essi ebbero altresì l'onore di pranzare il dì innanzi in casa del comandante De Rougemont.

Alcuni giorni dopo, il trasporto a vapore *La Loire*, proveniente dai mari di Cina, gettò l'àncora alla rada di James Town, e il loro sottotenente di vascello, Turin, comandante quel trasporto, condusse i suoi marinai in pellegrinaggio alla tomba di Napoleone; questa visita fu fatta nelle stesse forme che quella dell'equipaggio della *Forte* e i marinai della *Loire* non si mostrarono meno ansiosi di portar seco in patria le pie ricordanze di quel pellegrinaggio.

In seguito a domanda del colonnello comandante la guarnigione inglese e del governatore dell'isola, il signor de Rougemont ha messo a disposizione dell'elemosiniere del reggimento che stanzia a Sant'Elena una sala della *New House*, per celebrarvi la messa ai soldati cattolici di quel reggimento. Questa messa alla quale il comandante conservatore e i suoi sotto-guardiani assistono per abitudine in tenuta, vien celebrata tutti i lunedì, poichè alla domenica l'ufficio è celebrato a James Town per gli abitanti cattolici di questa località.

ALEMAGNA

Scrivono all'*Indép. belge* da Berlino 30 ottobre:

Le voci relative ad imminenti mutazioni nel corpo diplomatico prussiano non debbono esser accolte senza riserva. In questo caso è la nomina del conte Goltz di cui s'è parlato. È probabile che provvedimenti di questo genere non avranno luogo sì tosto. Vi sarà tuttavia un movimento assai considerabile per la necessità di nominare parecchi primi segretari di legazione.

Pare che il governo francese abbia aderito alle proposte mediatrici della Gran Bretagna, relativamente alla questione dello Schleswig-Holstein e le ha raccomandate a sua volta all'esame del governo di Copenaghen.

Il nostro gabinetto si appoggerà d'ora in poi sulla *Associazione patriotica*. Questa società si compone di conservatori di ogni specie.

Speriamo, nell'interesse di questa società che essa non abbia la stessa sorte del *gran partito dell'ordine*, che il ministero Von der Heydt de Roon voleva organizzare. Ov'è il partito dell'ordine? Rimase allo stato di progetto, come un'illusione, una fantasia di alcuni ministeriali troppo caldi. La condizione essenziale di vitalità e di sviluppo manca del paro all'Associazione patriotica tanto favorita oggi, cioè non corrisponde allo spirito della nazione. Ecco perchè morrà miseramente essa così come trascinò finora la sua esistenza. Sarebbe certamente meglio che il governo prussiano cercasse appoggio solo là ove lo può trovare, nella rappresentanza legale del popolo.

Il *fondo nazionale* del partito liberale si sviluppa ogni giorno in modo inaspettato perchè questa istituzione ha la simpatia della nazione e questa vuole proteggere tutti quelli che sarano colpiti nella lotta politica. E i suoi pensieri si portano principalmente sui deputati.

L'antico presidente della polizia, barone Zedlitz, che era stato oggetto di un giudizio disciplinare dopo la condanna del direttore di polizia signor Patzke, è stato testè assolto.

DANIMARCA

Troviamo sotto la data di Copenaghen 28 ottobre nel *Journal de Francfort* quanto segue:

Il re abbandonerà Gluksbourg nel corso della settimana prossima per prendere i suoi quartieri d'inverno al castello di Cristiansborg, a Copenaghen, e già le guardie del corpo si imbarcano per l'isola di Seeland. Dicesi che il re sia altamente indignato del dispaccio inglese del 21 settembre, ed è ben naturale se si riflette ch'egli ha abbracciato in tutti i punti le idee scandinava sulla quistione. S. M. vuole la separazione dell'Holstein come punto di partenza per l'incorporazione dello Schlesvig. Tutto il ministero ha adottato lo stesso programma; ma il signor Hall è troppo perspicace per non vedere il pericolo di spinger tropp'oltre le cose in questa direzione, fino a tanto che durerà l'attitudine attuale delle grandi potenze. Egli consiglia dunque di attendere e di pensarvi due volte prima di colmar la misura delle controversie che hanno esistito fin ora tra il governo danese e l'Alemagna.

ULTIME NOTIZIE

TORINO, 6 NOVEMBRE 1862.

S. M. il Re è partito stamane alle 7 e 30 con convoglio speciale per Milano onde passare oggi stesso in rassegna quelle truppe.

Riceviamo da Costantinopoli che il commendatore Cerruti ha firmato un trattato di commercio colla Persia il 30 scorso settembre, nel quale è accordata l'esportazione della semenza bachi da seta per anni 4 mediante il pagamento d'un diritto minimo.

Ieri mattina venne inaugurato a Nicastro nella provincia di Calabria Ult. 2.a il tribunale circondariale con intervento delle autorità civili e militari, del municipio e dei notabili fra le pubbliche manifestazioni di soddisfazione. Il procuratore del Re pronunziò un discorso analogo. Fin dalla vigilia si volle solennizzare questo fatto con luminaria e con musica. Ieri poi si fece distribuzione di pane ai poveri e ieri sera spettacolo a teatro con intervento di tutte le autorità.

Abbiamo da Avellino (Principato Ulteriore) i seguenti dispacci elettrici intorno al brigantaggio:

4 novembre, mezzodì.

All'alba del 2 corrente il maggiore dei bersaglieri Aychelbourg nei boschi di Deliceto assaltava 40 briganti a cavallo del Petrozzi e li inseguiva per quattro miglia disperdendoli. Quattro briganti morti, varii feriti, con perdita di munizioni e di oggetti di vestiario.

Aychelbourg è nuovamente sulle tracce dei fuggitivi. Intanto il maggiore Manassero, saputo che 19 malviventi eransi rifugiati nel bosco di San Lorenzo, si portò a combatterli e avvisava il maggiore Ferrero a Troja per perlustrazioni.

4 novembre, 1 pomerid.

Ieri sei carabinieri e 17 bersaglieri nel perlustrare il castello disabitato del marchese Liveri presso Nola sorprendevano la banda di Crescenzio Gravina composta di 9 briganti. Dopo breve ed accanito combattimento due briganti rimasero uccisi, uno ferito e due prigionieri che furono poi fucilati. Il Gravina col ferito e gli altri riuscì a salvarsi colla fuga. Furono prese ai briganti, armi, munizioni e vestimenta da truppa.

4 novembre, 2 30 pom.

Il 12 ottobre otto briganti di Senerchia derubarono commercianti della provincia di Salerno. Questi furono fatti indennizzare a carico del sindaco e della guardia nazionale del detto Comune. Tale provvedimento indusse il clero, le autorità locali e i galantuomini a far presentare cinque malviventi.

Le notizie del basso Po continuano sempre migliori come lo attestano i seguenti dispacci telegrafici:

Cremona, 5 novembre, ore 3 pom.

Dalle relazioni del Genio civile risulta che le acque del Po vanno continuamente abbassandosi di 2 centimetri all'ora. A mezzodì giungevano a metri 3 73 sopra lo 0. Niun inconveniente su tutta la linea del Po e dell'Oglio, ove tutto procede regolarmente. Attivate pattuglie e casotti di guardie. Il ponte in barche fu portato via ieri l'altro dalla corrente.

Ferrara, 5 novembre, ore 5 pom.

Le acque del Po cominciano ad abbassare. Oggi ogni pericolo pare allontanato.

Essendo occorsi alcuni errori nelle tabelle annesse al R. Decreto 16 ottobre 1862 portante la novella classificazione delle Dogane, si ristabilisce il testo nel seguente modo.

Errata

TABELLA A

Messina con sezioni a Zaera, Leone, Reale Basso, Porta Vignazza, Acqua del Conte, Arcipischieri, Marulli, Placida, Salvo (*).

(*) Le controindicate nove sezioni non sono facoltizzate ad alcuna operazione doganale e sono istituite per impedire il passaggio delle merci soggette a dazio d'importazione o d'uscita.

Corrige

Messina con sezioni a — Ordine I, Classe 1: Zaera, Leone, Reale Basso, Porta Vignazza, Acqua del Conte, Arcipischieri, Marulli, Placida, Salvo (a)

(a) Le controindicate sei sezioni non sono facoltizzate ad alcuna operazione doganale e sono istituite per impedire il passaggio delle merci soggette a dazio d'importazione o d'uscita.

Errata

TABELLA *F*

	Ordine	Classe	
Stellata..	II.	2.	La via procedente da Quatrelle sull'argine del Po.

Corrige

	Ordine	Classe	
Stellata..	II.	2.	La via procedente da Quatrelle sull'argine del Po, e la traversata del Po che da Ficarolo mette alla Stellata.

A questo foglio è annesso un supplemento contenente il Decreto Reale che autorizza la Società anonima italiana per le strade ferrate meridionali, coi relativi Statuti.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(Agenzia Stefani)

Parigi, 5 novembre.

Notizie di borsa.

(Chiusura)

Fondi Francesi 3 0[0 — 70 65.
Id. Id. 4 1[2 0[0 — 98 —
Consolidati Inglesi 3 0[0 — 93 3[8.
Fondi Piemontesi 1849 5 0[0. 72 60.
Prestito Italiano 1861 5 0[0 — 72 80.

(Valori diversi).

Azioni del Credito mobiliare — 1180.
Id. Strade ferrate Vittorio Emanuele — 380.
Id. Id. Lombardo-Venete — 620.
Id. Id. Austriache — 500
Id. Id. Romane — 330.
Obbligazioni id. id. — 242.

Londra, 5 novembre.

Il *Daily News* invita i Greci a usare moderazione verso la Turchia.

Parigi, 6 novembre.

I Turchi hanno arrestati 120 Miriditi. Il principe di questi minaccia di sollevarsi contro la Turchia nel caso che essi non vengano posti in libertà.

Madrid, 6 novembre.

In un Consiglio straordinario dei ministri fu deciso di chiedere agli Stati Uniti che vengano puniti gli Americani che hanno violata la bandiera spagnuola. La Regina nel ricevere l'ambasciadore americano lamentò simili atti; l'ambasciadore assicurò che il Governo Federale ne è affatto estraneo.

Londra 5 novembre.

Il *Morning Post* contiene un articolo favorevole alla candidatura del conte di Fiandra pel trono di Grecia.

Nuova-York, 25 ottobre.

I Separatisti furon disfatti nell'Arkansas; perdettero artiglieria ed equipaggi.

Avana, 15 ottobre.

Indignazione generale in causa che i Federali hanno calato a fondo il vapore inglese *Blanche* nelle acque di Cuba.

Ragusa, 4 novembre.

L'Albanese Hassan, che fu prigioniero dei Montenegrini, si è rivoltato. Ne seguì un combattimento fra Turchi ed Albanesi ad Hotti. Gli Albanesi furono dispersi; Hassan rimase prigioniero.

Parigi, 5 novembre.

La *France* ha da Costantinopoli in data del 2: La rivoluzione della Grecia produsse in questa città una grande sensazione. Fu tenuto un consiglio di guerra, al quale assistette anche Omer-pascià, e si decise di adottare tali misure da poter respingere ogni attacco eventuale dei Greci contro il territorio ottomano. Assicurasi che la Porta abbia ricevuto comunicazioni secondo le quali la Francia e l'Inghilterra nello stesso tempo che parteciparono al governo di Atene di aver adottato il principio del non intervento, gli prescrissero in modo assoluto di non sollevare una questione europea, e di rispettare il territorio della Turchia.

Leggesi nello stesso giornale; Lettere d'Atene in data del 28 ottobre recano che il governo provvisorio è favorevole al regime monarchico, ma il partito repubblicano vi è assai potente; questo vorrebbe costituire uno Stato federativo, e procura di agitare le provincie turche limitrofe e sollevare l'Epiro e la Macedonia. Non è impossibile che questo partito ottenga la maggioranza nelle prossime elezioni. Il governo provvisorio sarebbe perciò disposto di aggiornare le elezioni a motivo di questa situazione.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO
DEL REGNO D'ITALIA.

Si avvertono i possessori dei titoli di debito pubblico dei cessati Stati d'Italia:

1. Che col 31 dicembre della corrente annata scade il termine utile pel cambio prescritto dalla legge di unificazione del 4 agosto 1861;

2. Che dopo spirato il 31 dicembre del corrente anno *non sono più dovute, a termini dell'art. 13 della legge di unificazione, le rate semestrali scadute pei debiti descritti negli Elenchi B e C* annessi alla stessa legge, e rimangono sospese, a termini dell'art. 327 del Regolamento approvato con Decreto Reale 3 novembre 1861, quelle maturate pei debiti descritti ai nn. 1, 13, 16, 17 e 19 del successivo elenco D, pei quali è prescritto il semplice cambio dei titoli; come restano sospese, a mente dell'art. 419 del citato Regolamento, le rate semestrali dovute pei certificati nominativi di deposito delle obbligazioni di cui ai nn. 2 al 6 dello stesso Elenco D.

R. CAMERA D'AGRICOLTURA E DI COMMERCIO
DI TORINO.

6 novembre 1862 — Fondi pubblici

Consolidato 5 0[0. C. della matt. in c. 73 10 72 80 85 — corso legale 72 85 — in liq. 73 05 05 07 1[2 72 95 95 73 73 73 pel 30 novembre.

Id. piccole rendite. C. della mattina in c. 73 20 25 25 25 25 25. Corso legale 73 26.

Fondi privati.

Az. della Banca Naz. C. del m. in c. 1400 1400.

Dispaccio officiale.

BORSA DI NAPOLI — 5 novembre 1862.

Consolidati 5 0[0, aperta a 73 25, chiusa a 73 25.
Id. 3 per 0[0, aperta a 45 50, chiusa a 45 50.

G. FAVALE gerente.

SPETTACOLI D'OGGI.

CARIGNANO. (ore 7 1[2). Opera *Rigoletto* — ballo *Delia*.

VITTORIO EMANUELE. (ore 7 1[2) Opera *Il Trovatore* — ballo *Il prestigiatore*.

NAZIONALE. (ore 7 1[2). Opera *Giulietta e Romeo* — ballo *Favilla*.

SCRIBE. La Comp. dramm. francese di E. Meynadier recita: *Les domestiques*.

D'ANGENNES. (7 1[2). La Comp. Dramm. piemontese diretta da G. Salussoglia recita: *Le malattie d' cheur*.

ROSSINI. (ore 8). La dramm. Comp. Toselli recita: *Nobil d'nascita è nobil d'cheur*.

GERBINO (ore 8). La dramm. Comp. Bellotti-Bon recita: *Una Moglie per un Napoleone d'oro*.

ALFIERI. (ore 8 1[2) La dramm. Comp. Monti e Preda recita: *Garrick finto Medico*.

SAN MARTINIANO. (ore 7). Si rappresenta colle marionette: *Non toccate la Regina* — ballo *Paradiso e Inferno*.

volto da assai tempo le sue cure e i suoi studi intorno agli ospedali militari, coll'intento di procacciarne il massimo possibile miglioramento. A questo scopo ha egli visitato e studiato tutti i principali stabilimenti di questo genere della Germania, dell'Inghilterra e della Francia, esaminandoli dal lato dell'amministrazione, delle disposizioni interne, del servizio, delle misure igieniche; e la raccolta e il frutto delle fatte osservazioni ha pubblicato non è molto in un opuscolo pieno di dottrina e di zelo.

Dopo aver accennato in quali condizioni fossero gli ospedali militari in sul fine dello scorso secolo, l'autore viene enumerando a mano a mano i progressi che furono successivamente introdotti nel regime, nell'amministrazione e regolamenti di essi. A questo effetto egli divisa chiaramente tutte le trasformazioni che ebbero luogo, entra nei più minuti particolari igienici, e spiega ad uno ad uno i miglioramenti introdotti circa all'aeramento, alla ventilazione, allo scaldamento, e si occupa di proposito poi d'uno dei maggiori inconvenienti che possano rimproverarsi agli ospedali militari, che è quello dell'ingombro.

In questo sta la causa più grave delle malattie che deciinano gli ospedali; in esso l'origine del tifo, delle epidemie, del cholera. Bisogna dunque prevenire gl'ingombri e ciò in ogni circostanza, a qualunque costo; e se per caso mai degli avvenimenti impreveduti li cagionino, è forza affrettarsi a toglierli, sgombrare il più possibile, e presto, e ad ogni modo. Gl'ingombri pur troppo arrecano la morte a maggior numero di soldati negli ospedali che il fuoco del nemico sul campo di battaglia.

L'esperienza ha mostrato affatto recentemente la verità di questa affermazione, nelle due campagne fatte dall'esercito francese in Crimea ed in Italia. In Crimea mancava lo spazio, mancavano i locali; così che a Pera dove c'era appena posto per 1,200 malati se ne allogarono più di due mila. La mortalità vi fu spaventosa: ella era da principio di cinquanta per cento. In Italia invece il servizio aveva potuto organizzarsi mirabilmente. Molti locali in varie città, ben situati, ben aerati, con abbondanza di spazio. Ebbene non si ebbe nè tifo, nè epidemie di sorta, e dopo la tremenda battaglia di Solferino si dovettero curare più di otto mila cinquecento feriti e si ebbe la consolazione di salvarli quasi tutti.

È desiderabile che l'opuscolo del Larrey venga esaminato dagli uomini competenti e che hanno entratura e potere in questa materia, perchè tutti si applichino i miglioramenti che constino veri ed efficaci, essendo questa cosa troppo interessante e le famiglie e lo Stato medesimo, e l'umanità. Che se la guerra è una fatal crisi della vita politica delle nazioni, cui è forse un'utopia il pensare di levar dalla terra, si curi almeno che abbia minori i tristi risultati ed i danni.

X.

SOCIETÀ ITALIANA
PER LE
Strade ferrate Meridionali

Essendo stato emanato e pubblicato il regio decreto che approva gli statuti della società anonimà sotto il titolo di « *Società Italiana per le strade ferrate meridionali* » costituita in Torino il 18 settembre ultimo, con atto del notaro cav. Turvano, inerendo alla disposizione transitoria inserta negli stessi statuti sub *A*.

È convocata l'assemblea generale degli azionisti della anzidetta società per il giorno 15 corrente a mezzo giorno nel locale di sua residenza palazzo La-Marmora, via La-Marmora, n. 8 all'oggetto di comporre il suo Consiglio di Amministrazione mediante la nomina di 21 membri.

Per ottenere il biglietto di ammissione a questa assemblea gli azionisti dovranno depositare alla sede della società le ricevute del primo versamento non più tardi del giorno precedente a quello dell'adunanza.

L'azionista può farsi rappresentare, ed a tale effetto sarà valido il mandato espresso sul biglietto di ammissione purchè il mandato sia conferito ad un azionista che abbia diritto d'intervenire alla assemblea.

Trenta azioni danno diritto ad un voto.

Nessuno può avere più di dieci voti sia in nome proprio che come mandatario, qualunque sia il numero delle azioni che rappresenti.

Torino, 6 novembre 1862.

Pietro Bastogi.

MINISTERO DELLA GUERRA
Direzione Generale di Contabilità
AVVISO D'ASTA

Si notifica che nel giorno 13 del prossimo mese di novembre ad un'ora pomeridiana si procederà in Torino, nell'ufficio del Ministero della Guerra, avanti il direttore generale, all'appalto delle infraindicate provviste:

Num. 100,000 GRANATE cilindro-ogivali da cent. 17 vuote senza alette e senza fori, al prezzo di L. 11,50 caduna, divisa in quattro lotti di n. 25,000 granate cad.

Num. 15,000 CASSE d'imballo da granate cilindro-ogivali da cent. 17, al prezzo di L. 3,60 caduna, divisa in tre lotti di n. 5,000 casse cadun lotto.

Queste provviste dovranno essere eseguite nel termine di giorni 210 dall'avviso dell'approvazione del contratto, ed introdotte nello Stabilimento medesimo in Genova.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso il Ministero della Guerra (Direzione Generale), nella sala degli incanti, via Accademia Albertina, n. 20, e presso la Direzione dello Stabilimento suddetto.

I fatali pel ribasso del 20.mo sono fissati a giorni 5 quanto alle casse, e di giorni 8 quanto alle granate, decorribili dal mezzodì del giorno del deliberamento.

Il deliberamento seguirà lotto per lotto a favore di colui che nel suo partito suggellato e firmato avrà offerto sul prezzo succitato un ribasso di un tanto per cento maggiore del ribasso minimo stabilito dal Ministro in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale scheda verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'impresa, per essere ammessi a presentare il loro partito dovranno depositare o viglietti della Banca Nazionale, o titoli del Debito Pubblico al portatore per un valore corrispondente al decimo dell'ammontare della provvista di cadun lotto.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a tutti gli Uffici d'Intendenza e Sotto Intendenza militare del 1.o, 2.o, 3.o e 4.o Dipartimento, e nei capi-luoghi delle Divisioni militari del 5.o, 6.o e 7.o Dipartimento.

Di questi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno al Ministero dalle Intendenze militari officialmente e prima dell'apertura della scheda suggellata, e se non risulterà che li offerenti abbiano fatto il deposito di cui sopra.

Torino, addì 23 ottobre 1862.

Per detto Ministero, Direzione Generale,
Il Direttore Capo della Divisione Contratti,
Cav. FENOGLIO.

CASSA ECCLESIASTICA
DELLO STATO

AVVISO D'ASTA

Nel giorno 18 novembre corrente, ore 10 antimeridiane avrà luogo nell'ex-monastero delle Domenicane in Genova la vendita a licitazione privata di otto altari, ed altri oggetti tutti in marmo, in quattordici distinti lotti.

Per le condizioni della vendita recapito all'ufficio del ricevitore della Cassa Ecclesiastica in Genova, piazza Annunziata, n. 20, piano 4.

MINISTERO DELLA MARINA
Avviso d'Asta

Si notifica, che nel giorno 19 novembre corr., alle ore 2 pomeridiane, nell'Ufficio del Ministero suddetto, si procederà all'incanto per l'affidamento dell'impresa della provvista a farsi alla Regia Marina nel Dipartimento Meridionale, di

Num. 2,000 DOPPIE CASSE A POLVERE in rame, per la complessiva somma di L. 187,000.

I calcoli e le condizioni d'appalto sono visibili presso il Ministero della Marina, via dell'Ippodromo, num. 14, non che nell'Ufficio del Commissariato Generale di Marina a Genova ed a Napoli.

I fatali pel ribasso del ventesimo sono ridotti, nell'interesse del servizio, a giorni 5 decorrendi dal mezzodì del giorno del deliberamento.

Il deliberamento seguirà a favore di colui che nel suo partito suggellato e firmato avrà offerto sul prezzo del capitolato un ribasso di un tanto per cento maggiore od almeno eguale al ribasso minimo stabilito dal Ministero, in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale scheda verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'impresa per essere ammessi a licitare dovranno depositare o viglietti della Banca Nazionale, o titoli del Debito Pubblico al portatore per un valore corrispondente al decimo dell'ammontare dell'appalto.

Torino, 3 novembre 1862.

Per detto Ministero
Il Direttore capo della Divisione Contratti
Cav. AYMAR.

CITTÀ DI RACCONIGI

È aperto il concorso per titoli al posto di Aiutante Maggiore in 2.o di questo battaglione di Guardia Nazionale.

Lo stipendio è di annue L. 600.

Nella proposta di nomina saranno preferiti quelli che faranno constare di aver servito nel R. Esercito col grado di ufficiale.

Chi vi aspira faccia pervenire la sua domanda, affrancata e corredata dei voluti titoli di capacità, alla segreteria di questo Municipio, entro il mese corrente.

Racconigi, 4 novembre 1862.

Il Sindaco G. TRIBAUDINO.

Chemin de fer
VICTOR-EMMANUEL

MM. les actionnaires sont prévenus que l'Assemblée générale annuelle, qui devait avoir lieu le 31 octobre dernier à Chambéry, n'a pu être valablement constituée, parce que le nombre des actions présentées n'a pas atteint la proportion déterminée par les articles 25 et 31 des Statuts. En conséquence cette Assemblée est remise au 17 novembre, à 1 heure, à Chambéry.

Les cartes et les pouvoirs déja délivrés seront valables pour cette Assemblée, qui sera appelée, conformément à l'article 26 des Statuts, à délibérer, quel que soit le nombre des actionnaires présents et quelle que soit la portion du capital représentée.

Les titres seront reçus tous les jours, de 11 heures à 3 heures, les dimanches et fêtes exceptés, jusqu'au 14 novembre à 1 heure:

A Paris, au siège de l'Administration centrale, 48 bis, rue Basse du Rempart;

A Chambéry à la Banque de Savoie;

A Turin, dans les bureaux de l'Exploitation, caisse centrale, gare Victor-Emmanuel.

Paris, le 4 novembre 1862.

Par ordre du Conseil d'Administration
Le Secrétaire, L. LE PROVOST.

IL COMUNE di SALMOUR (*Mondovì*)

Con intendimento di avere il beneficio dell'acqua potabile nel concentrico avrebbe stabilito di farvi costrurre un pubblico pozzo d'acqua viva, e nel commetterne l'esecuzione al miglior offerente, desidera che l'imprenditore oltre di guarentirne la sorgente, s'intenda pure tenuto di darla di qualità giudicata godibile, che abbia il corso perenne ed in quantità sufficiente da servire all'uso a cui viene destinata.

Gli aspiranti sono pertanto invitati a visitare la località e presentare poscia l'offerta loro con tutto il 10 novembre prossimo al sindaco infrascritto, a cui devono pure rivolgersi con lettera franca coloro che desiderano maggiori schiarimenti sul relativo contratto.

Per la Giunta Municipale
Il Sindaco MORRA.

COMUNITA' DI DESANA

Giovedì, 6 novembre prossimo, alle ore 10 antimeridiane, nel Palazzo Comunale, si procederà, col mezzo delle candele, all'incanto e successivo deliberamento dell'impresa della ricostruzione della Chiesa parrochiale di questo borgo, a favore dell'offerente maggior ribasso al prezzo d'estimo di L. 1.3,533 32.

I capitolati delle condizioni sì generali che speciali, non che i disegni cui è subordinata l'impresa sono visibili nella segreteria comunale tutti i giorni nelle ore d'ufficio.

Desana, addì 20 ottobre 1862.

Per la suddetta Comunità
G. BOETTI *segr.*

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI PIACENZA
BANDO V.
Avviso d'Asta
Per la vendita di Beni Demaniali
posti nella Provincia di Piacenza, in esecuzione della legge 23 *gennaio* 1862.

SECONDO ESPERIMENTO.

Si fa noto al pubblico che nell'ufficio di questa Prefettura, nel dì 15 novembre 1862, alle ore 10 antimeridiane, dinanzi all'ill.mo signor prefetto coll'intervento del direttore del Demanio, o chi per essi, ed a ministero dei sottoscritti notai demaniali dottor Luigi Guastoni e dottor Vincenzo Salvetti, si procederà al secondo esperimento d'asta pubblica per la vendita definitiva degli stabili demaniali infrascritti, a tenore del dispaccio del Ministero delle Finanze del 16 ottobre 1862:

Descrizione degli Stabili

1. Una possessione denominata Molino delle Asse, di ett. 26 38 31, posta nella villa di Chero, comune di Carpaneto, circondario di Fiorenzuola, provincia di Piacenza, colta, colto-vitata, prativa, casamentiva e gerbida alluvionale, prezzo L. 33,000.

2. Una possessione denominata Godi ed anche la Costa, di ett. 31 68 93, posta nella villa di Godi, comune di San Giorgio, provincia di Piacenza, prativo-stabile, colto-nuda, colto-vitata, boschiva, ceduo-forte e gerbida, L. 14,512.

3. Una possessione denominata Montanara, di ett. 31 80 39, posta nella villa di Ziano, comuni di Castel San Giovanni e Borgonovo, provincia di Piacenza, di natura colto-vitata, colto-nuda, prativa, boschiva, gerbida e cortilizia L. 32,978 80.

L'aggiudicazione di ciascun articolo d'incanto avrà luogo in modo definitivo qualunque sia il numero degli oblatori in favore del migliore offerente, all'estinzione della candela vergine, nelle forme stabilite dal regolamento approvato col R. Decreto 7 novembre 1860.

Ogni offerta in aumento non potrà essere minore di L. 100.

Per essere ammessi all'incanto gli aspiranti all'acquisto dovranno, a garanzia degli effetti dell'asta, depositare, prima dell'ora stabilita per l'apertura della medesima, un vaglia esteso su carta bollata pagabile a vista, e rilasciato appositamente da persona notoriamente risponsabile, e tale riconosciuta dall'ufficio procedente e dal direttore del Demanio, ovvero cedole del debito pubblico al portatore, obbligazioni dello Stato, numerario o biglietti della Banca Nazionale per una somma eguale ad un decimo di quella per cui l'immobile da alienarsi viene esposto in vendita.

La spesa di perizia di stima dello stabile, quelle relative alla pubblicazione degli avvisi d'asta, agli incanti ed al rogito del contratto, quelle di due copie autentiche del contratto medesimo e delle relative inserzioni per servigio dell'Amministrazione demaniale, e quelle dell'iscrizione ipotecaria da prendersi per la conservazione del privilegio sino all'estinzione integrale del pagamento del prezzo d'acquisto, sono a carico esclusivo del deliberatario, e dovranno essere pagate, senza alcuna deduzione dal prezzo del deliberamento all'atto della riduzione di esso deliberamento in istromento.

Gli acquirenti però non avranno alcun onere di pagamento della tassa di registro essendone esenti le alienazioni dei beni demaniali.

Il prezzo d'acquisto dovrà essere pagato in quattro rate eguali, la prima all'atto della riduzione del deliberamento in pubblico istromento, e le altre tre, in tre anni, ed una rata in ciascun anno, per modo che l'intero prezzo e relativi interessi legali sia soddisfatto entro tre anni dalla data del detto istromento, con facoltà però all'acquirente di soddisfare al pagamento delle ultime tre rate anche prima delle epoche rispettivamente stabilite.

Trovansi depositati nello studio del notaio Guastoni, posto in Piacenza strada Santa Eufemia, n. 15, per essere comunicati a chi lo desideri, in tutti i giorni, dalle ore nove antimeridiane alle quattro pomer., il capitolato delle condizioni, la perizia, ed i tipi relativi a ciascun stabile in vendita.

Piacenza, 27 ottobre 1862.

Dott. Luigi GUASTONI — Dottor Vincenzo SALVETTI

BENI NAZIONALI
DI
TRESSANTI E SUE DIPENDENZE
MANIFESTO

Si fa noto al pubblico che il dì 25 9 bre prossimo, giorno in cui si celebra in Foggia la fiera di santa Caterina, si procederà alla vendita delle lane ottenutesi dalla tosa degli armenti nazionali a maggio ultimo, in cantaia 218 04, che per specie e quantità vanno così distinte:

	Peso lordo cantaja	peso netto cantaia
Lana Merinos bagnata	181,08	
Tara balle n. 94	3,00 1/2	181,07 1/2
Lana Maggiorina sucida	4,83 1/2	
Tara balle n. 2	06 1/2	4,77
Lana Maggiorina sassone	6,72	
Tara balle n. 3	10	6,62
Agnellina	11,63	
Tara balle n. 5	20	11,43
Scarto bagnato	7,43	
Tara balle n. 4	14	7,29
Scarto sucido	93	
Tara balla n. 1	04	89
Spoglia	6,03	
Tara balle n. 2	07	5,96
		Totale 218,04

All'uopo, nel sopraindicato giorno, alle ore 11 antim. presso la Prefettura, indi ai debiti bandi, verrà aperta la gara privata ed amministrativa, a base della *voce* del Tavoliere di Puglia; e le lane suddette senza distinzione di sorta, resteranno tutte definitivamente aggiudicate al maggior offerente coi seguenti patti e condizioni:

1. Le lane si dovranno trovar sfondacate tra un mese dall'aggiudicazione, ed una volta consegnate le chiavi del magazzino, resteranno a piena responsabilità dell'acquirente, a carico del quale cederanno tutte le spese per facchinaggio, imballaggio e trasporto, nonchè per aggiudicazione ed altro.

2. Si accorda, a favore dell'aggiudicatario, il diffalco per tara sulla totalità del peso lordo, ad uso di piazza e giusta la consuetudine.

3. Il valore delle lane dovrà pagarsi in una o due rate eguali, la prima cioè, seguita che sarà l'aggiudicazione a pronti contanti in argento, ovvero in fedi di credito, e la seconda metà, alla Fiera di maggio in Foggia con cambiali con due firme di soddisfazione della commissione, da farsi nelle mani del percettore demaniale della Provincia.

Foggia, 24 ottobre 1862.

Il Prefetto
Presid. della Commissione dei beni demaniali
DE FERRARI

AVVISO

Si rende noto a chi di ragione, che addì 31 agosto 1862 passò ad altra vita il causidico Augusto Samuel, già procuratore capo esercente in Pinerolo. Questo avviso si dà a senso dell'art. 69 della legge 17 aprile 1839 e per gli effetti in esso previsti.

Pinerolo, 4 novembre 1862.

Samuel sost. Rolfo p. c.

CITAZIONE.

Sull'instanza del signor Carlo Trossarelli domiciliato in Torino, venne con atto dell'usciere Bartolomeo Savant del 3 corrente mese, citato il signor Carlo Bellino già domiciliato in Torino, ed ora di domicilio e residenza ignoti, a termini dell'art. 61 del cod. di proc. civ., a comparire davanti l'illustrissimo signor presidente del tribunale di commercio all'udienza dell'11 corrente mese, ed alle ore 2 pomeridiane per vedersi mandare spedire in forma esecutiva l'ordinanza del cessato magistrato del consolato delli 9 maggio 1853.

Torino, 5 novembre 1862.

Conterno proc.

SUBASTAZIONE.

All'udienza che sarà dal tribunale di circondario di questa città tenuta alle ore 9 mattutine del 1 dicembre prossimo venturo, avrà luogo sull'instanza delli Battista e Giovanni Aragno di Settimo Torinese, rappresentati dal proc. infrascritto, l'incanto degli stabili sotto designati siti in Caselle, di proprietà comune delli Deodato, Gaspare, Adele, altro Deodato, Vittoria e Pia Catti, Giuseppina Gastaldi vedova Catti, Giuseppina Catti moglie dell'avv. Stefano Tua, Fedela Catti moglie di Gedeone Fallotti, Luigia Catti moglie di Cesare Martin, Adele Catti moglie di Francesco Gerbino, Giacinta, Clotilde, Teresa e Benedetto Catti, Clotilde Coppa vedova Catti, Gaspare Catti, Luigia Mussi e Clotilde madre e figlia Catti, Giovanni e Carlo Catti.

L'incanto seguirà in tre lotti sotto le condizioni di cui nel capitolato d'asta 22 ottobre prossimo passato, e sulli seguenti prezzi fissati con sentenza dello stesso tribunale delli 29 settembre corrente anno, cioè il 1 sul prezzo di L. 4000, il 2 su quello di L. 1600 ed il 3 di L. 6000.

Stabili a subastarsi.

Lotto 1.

Fabbricato civile e rurale nel concentrico dell'abitato di Caselle, contrada del Convento, coerenti a levante don Vaccotto, a giorno Vincenzo Roggieri, a ponente la via pubblica, a notte i signori Regaldo ed eredi Cavallo, tramediante il vicolo, distinto in mappa al num. 39, sezione T, cantone Recinto.

Lotto 2.

Prato irriguo già gerbido, nella regione Freschea, di provenienza dalla comunità di Caselle, coerenti a notte ed a levante i beni comunali, a giorno la bealera Sinibaldi, a ponente la strada pubblica della Venaria Reale, in mappa descritto ai numeri 109 e 110 sezione L, di ett. 1, are 2, cent. 93.

Lotto 3.

Campo, già campo ed alteno, regione Prelle, coerenti a levante il cav. Dubois, a giorno ed a notte il cav. Marino, a ponente la strada vicinale, distinto in mappa coi numeri 220 e 220 bis, di ett. 3, are 73, cent. 87.

Il tutto amplamente descritto nella perizia Bechis in data 25 agosto 1860.

Torino, 1 novembre 1862.

Pugno sost. Marchetti p. c.

NOTIFICAZIONE

Li Carlo e Stefano fratelli Abate, domiciliati a Savigliano, dichiarano per ogni effetto che di ragione, di avere rinunciato all'eredità del loro genitore Giuseppe, deceduto nella stessa città l'anno corrente, come risulta da relativo atto ricevuto e hiano. passato nanti la segreteria del tribunale di Saluzzo, sotto li 12 aprile 1862;

E di volersi invece attenere ai diritti che a loro conferiscono il testamento del Giovanni Battista Abate del 7 febbraio 1824, l'instrumento portante patto di famiglia del 14 settembre 1828, e l'instrumento di transazione delli 11 settembre 1830.

Savigliano, 4 novembre 1862.

Stefano Abate
a nome anche del mio fratello Carlo.

Torino, Tipografia G. FAVALE e C.